SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 marzo 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si rende noto che alla pag. 27 di questo fascicolo della serie generale è pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove di esame dei concorsi a centootto posti di direttore di istituto penitenziario e centoventuno posti di direttore di servizio sociale riservato al personale appartenente al settore dell'Amministrazione penitenziaria presso il Ministero di grazia e giustizia.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 febbraio 1994, n. 212.

Regolamento recante i termini e le modalità per il recupero delle somme che risultano non dovute, rimborsate ai non residenti in relazione alle ritenute convenzionali sui titoli di Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, recante norme sul rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalità per il recupero delle somme che, da riscontri effettuati dall'Amministrazione finanziaria, risultano non dovute;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Vista la comunicazione n. 642 del 24 gennaio 1994 effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1.

1. L'Amministrazione finanziaria effettua controlli preventivi, con procedure automatizzate realizzate dall'anagrafe tributaria, dei dati forniti dalle aziende di credito italiane sub-depositarie e dagli enti internazionali equiparati di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, in ordine ai soggetti non residenti, ai titoli del debito pubblico depositati ed ai proventi spettanti, ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto-legge n. 377.

2. Le richieste trasmesse che contengono dati incompleti o irregolari sono annullate da parte dell'Amministrazione finanziaria che ne informa per via telematica l'azienda interessata.

Art. 2.

1. L'Amministrazione finanziaria effettua, attraverso i propri uffici, controlli successivi in base alla documentazione contenente i dati identificativi dei soggetti non residenti e la certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera, nonché i dati relativi all'individuazione dei titoli e dei periodi di deposito, anche mediante accessi diretti presso le sedi delle aziende di credito che detengono la documentazione stessa, come previsto dall'art. 2 del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467.

2. Gli enti internazionali equiparati debbono inviare, ai fini dei relativi controlli, la documentazione di cui al comma 1 al rappresentante in Italia nominato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 377 del 1993.

3. Qualora dai controlli eseguiti a norma dell'art. 3 del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, risultino corrisposte somme non dovute, il Ministero delle finanze procede, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di accreditamento delle somme stesse da parte della Banca d'Italia, a segnalare al Ministero del tesoro, alle aziende di credito sub-depositarie ed agli enti internazionali equiparati l'ammontare dell'avvenuto indebito pagamento.

Art. 3.

1. Sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 2, comma 3, il Ministero del tesoro provvede al recupero delle somme indebitamente corrisposte, compreso l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, mediante compensazione con i successivi versamenti da effettuare alle aziende di credito sub-depositarie ed agli enti internazionali equiparati entro il termine di trenta giorni dalla data della segnalazione stessa, anche se riguardanti cedole e scarti di emissione relativi ad altri titoli.

2. Qualora non sia possibile procedere in tutto o in parte alla compensazione il Ministero del tesoro provvede al recupero diretto delle somme indebitamente corrisposte anche nei confronti degli enti internazionali equiparati.

3. Per il recupero diretto il Ministero del tesoro provvede alla notifica all'azienda di credito sub-depositaria o all'ente internazionale equiparato dell'avviso di riscossione contenente l'indicazione della somma dovuta e dell'importo della sanzione amministrativa prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, nonché dei termini e delle eventuali modalità di pagamento.

4. La quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente deve essere consegnata al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'avviso di riscossione. Trascorso tale termine il Ministero del tesoro dà corso

alla riscossione coattiva ed esclude per un anno l'azienda di credito o l'ente internazionale equiparato dalla procedura accelerata di pagamento prevista dal decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467.

Art. 4.

1. Per il recupero di somme non dovute risultanti da controlli effettuati successivamente al termine di novanta giorni previsto dall'art. 2, comma 3, il Ministero delle finanze provvede alla notifica all'azienda di credito sub-depositaria o all'ente internazionale equiparato dell'avviso di riscossione contenente, oltre alle informazioni di cui all'art. 3, comma 3, la motivazione del recupero, con riferimento al responsabile dell'indebito pagamento.

2. Qualora la responsabilità dell'indebito pagamento venga attribuita all'azienda di credito sub-depositaria o all'ente internazionale equiparato, questa deve adempiere agli obblighi di pagamento con le modalità di cui all'articolo 3.

3. Qualora, invece, la responsabilità dell'indebito pagamento venga attribuita all'effettivo beneficiario o ad altri soggetti intermediari, l'azienda di credito sub-depositaria o l'ente internazionale equiparato procede all'azione di recupero in conformità ad apposite convenzioni da stipulare di volta in volta tra le aziende di credito sub-depositarie o gli enti internazionali equiparati e il Ministero delle finanze, con l'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 febbraio 1994

Il Ministro delle finanze
GALLO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1994
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 233

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 377/1993 si veda in nota all'art. 2.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 4, e dell'art. 2 del D.L. n. 377/1993:

«Art. 1, comma 4. — Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono equiparati alle aziende di credito italiane sub-depositarie gli enti internazionali di compensazione e di deposito titoli aderenti al sistema dei conti accentrati titoli della Banca d'Italia, i quali devono nominare un rappresentante in Italia».

«Art. 2. — 1. Ai fini dell'applicazione, in base all'art. 1, del trattamento tributario degli interessi e degli altri proventi dei titoli del debito pubblico previsto dalle convenzioni e accordi internazionali, le aziende di credito italiane sub-depositarie e gli enti ad esse equiparati devono acquisire la certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera, i dati identificativi dei soggetti non residenti, nonché, anche in via telematica, i dati relativi alla individuazione dei titoli e dei periodi di possesso dei medesimi. La predetta documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo non inferiore a dieci anni.

2. La documentazione riguardante ciascun soggetto può essere unica, anche nel caso di possesso di titoli del debito pubblico aventi scadenze diverse, ed ha valore per l'intero anno solare in cui è prodotta, ovvero per il minor periodo per il quale sussistano le condizioni cui è subordinata l'applicazione del trattamento tributario previsto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali di cui all'art. 1, comma 1».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 1, comma 4, e dell'art. 2 del D.L. n. 377/1993 si veda in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 3 del medesimo decreto è il seguente:

«Art. 3. — 1. Qualora da riscontri dell'Amministrazione finanziaria, effettuati anche mediante controlli a campione sulla base di criteri selettivi stabiliti nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento, risultino sconosciute somme non dovute, il Ministero del tesoro procede al recupero mediante compensazione con i successivi versamenti da effettuare alle aziende di credito sub-depositarie. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalità per lo stesso recupero.

2. Qualora non sia possibile operare, in tutto o in parte, la compensazione indicata nel comma 1, il Ministero del tesoro procede nei confronti delle aziende di credito sub-depositarie al recupero diretto delle somme indebitamente corrisposte e non compensate.

3. Sulle somme di cui ai commi 1 e 2 è dovuto, a titolo di sanzione amministrativa, un importo pari al 10 per cento annuo delle somme stesse a decorrere dall'avvenuto indebito pagamento».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 377/1993 si veda in nota all'art. 2.

94G0240

DECRETO 22 marzo 1994.

Autorizzazione alla società «CAAF ACAI Nazionale - Centro autorizzato di assistenza fiscale - Associazione cristiana artigiani italiani nazionale S.r.l.» in sigla: «CAAF ACAI nazionale S.r.l.», in Roma, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, e iscrizione della stessa all'albo dei CAAF imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni e i sindaci di categoria tra imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituiti da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 con il quale è stata riconosciuta la rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, alla «A.C.A.I. - Associazione cristiana artigiani italiani»;

Vista l'istanza del 14 gennaio 1994 (presentata in data 14 febbraio 1994) con la quale il «CAAF ACAI nazionale - Centro autorizzato di assistenza fiscale - Associazione cristiana artigiani italiani nazionale S.r.l.» in sigla «CAAF ACAI nazionale S.r.l.», legalmente rappresentato dal presidente sig. Guerrieri Luigi chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 28 luglio 1993 a rogito notaio dott. De Agostini Paolo (n. 11527 di repertorio e n. 2158 di raccolta) ed il relativo atto integrativo stipulato in data 25 ottobre 1993 a rogito notaio dott. Intersimone Giorgio (n. 139425 di repertorio e n. 17577 di raccolta);

Vista la polizza di assicurazione n. 39035676 stipulata con le «Assicurazioni generali S.p.a.», relativamente al periodo 21 febbraio 1994-21 febbraio 1995;

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del rag. Santori Lorenzo direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato stipulato un elenco di più di 300 associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «CAAF ACAI nazionale - Centro autorizzato di assistenza fiscale - Associazione cristiana artigiani italiani nazionale S.r.l.» in sigla «CAAF ACAI nazionale S.r.l.», al quale sono stati allegati i relativi atti di impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società «CAAF ACAI nazionale - Centro autorizzato di assistenza fiscale - Associazione cristiana artigiani italiani nazionale S.r.l.» in sigla «CAAF ACAI nazionale S.r.l.», con sede in Roma, piazza Capranica n. 78, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 0024 dell'albo dei Centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

94A2152

DECRETO 22 marzo 1994.

Autorizzazione all'Associazione Confcommercio Roma, in Roma, a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese;

Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale le organizzazioni territoriali e/o di categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei «centri autorizzati di assistenza fiscale» previa delega della propria associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge n. 413 del 1991;

Vista la richiesta di autorizzazione alla costituzione di un centro autorizzato di assistenza fiscale del 26 gennaio 1994 presentata in data 3 febbraio 1994 dall'Associazione Confcommercio Roma, con sede in Roma, via Properzio, 5, legalmente rappresentata dal presidente cav. gr. cr. Francesco D'Amico;

Vista la comunicazione del 20 gennaio 1994 con la quale la Confederazione generale del commercio, del turismo, dei servizi - Confcommercio, ha delegato l'Associazione Confcommercio Roma ad essa aderente a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che la predetta Associazione Confcommercio Roma è una organizzazione territoriale aderente alla Confederazione generale del commercio, del turismo, dei servizi - Confcommercio, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 20 gennaio 1994 resa dal rappresentante legale della predetta Confederazione e che la medesima Confederazione generale del commercio, del turismo, dei servizi - Confcommercio, è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota del predetto Consiglio del 22 gennaio 1993;

Decreta:

L'Associazione Confcommercio Roma, con sede in Roma, via Properzio n. 5, è autorizzata a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

94A2150

DECRETO 22 marzo 1994.

Autorizzazione all'Unione regionale del commercio, del turismo e dei servizi dell'Emilia-Romagna, in Bologna, a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese;

Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale le organizzazioni territoriali e/o di categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei predetti «centri autorizzati di assistenza fiscale» previa delega della propria associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,

Vista la richiesta di autorizzazione alla costituzione di un centro autorizzato di assistenza fiscale del 2 febbraio 1994, presentata in data 18 febbraio 1994 dall'Unione regionale del commercio, del turismo e dei servizi dell'Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Strada Maggiore, 23, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giorgio Guazzaloca;

Vista la comunicazione del 20 gennaio 1994, con la quale la Confederazione generale del commercio, del turismo e dei servizi - Confcommercio, ha delegato l'Unione regionale del commercio, del turismo e dei servizi dell'Emilia-Romagna ad essa aderente a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che la predetta Unione regionale è una organizzazione territoriale aderente alla Confederazione generale del commercio, del turismo e dei servizi - Confcommercio, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 20 gennaio 1994 resa dal rappresentante legale della predetta Confederazione e che la medesima Confederazione generale del commercio, del turismo e dei servizi - Confcommercio, è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota del predetto Consiglio del 22 gennaio 1993;

Decreta:

L'Unione regionale del commercio, del turismo e dei servizi dell'Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 23, è autorizzata a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1994

Il Ministro: GALLO

94A2151

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO 16 febbraio 1994, n. 213.

Regolamento recante attuazione della direttiva 90/398/CEE, che modifica la direttiva 84/467/CEE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto l'art. 68 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1991)» il quale prevede l'emanazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, di un decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, su proposta del Ministro dei trasporti, per la modifica del decreto ministeriale 14 dicembre 1987, n. 601, per renderlo conforme alla direttiva del Consiglio 90/398/CEE ed alle disposizioni sul contingentamento delle capacità di trasporto su strada,

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183,

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, con il quale, ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è stata data attuazione alla direttiva del Consiglio 84/467/CEE del 19 dicembre 1984 relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada;

Vista la direttiva del Consiglio 90/398/CEE del 24 luglio 1990, che modifica la direttiva 84/467/CEE;

Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 5 maggio 1993;

Visto l'art. 41, comma 10, della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, che prevede il principio del contingentamento delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi;

Visto l'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva 90/398/CEE;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso all'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti formulata con note 2 aprile 1993, n. U.L. VAR5/10-13 (1891) e 9 dicembre 1993 n. U.L. VAR5/10-13;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Il presente regolamento fissa le norme di attuazione della direttiva n. 84/647/CEE, così come modificata dalla direttiva n. 90/398/CEE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, anche in deroga all'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

2. La direttiva 90/398/CEE, avente forza di legge ai sensi dell'art. 68 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e dell'art. 14, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, è pubblicata unitamente al presente decreto, insieme alla direttiva n. 84/647/CEE».

Art. 2.

1. L'art. 2 del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri della CEE, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni, autoarticolati ed autosnodati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro della CEE, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato medesimo.

2. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e titolare di autorizzazione può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni, autoarticolati ed autosnodati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni».

Art. 3.

1. L'art. 3 del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — *1.* Dal contratto di locazione o da estratto autentico del medesimo o, qualora si tratti di impresa stabilita in un altro Stato membro, da documenti equivalenti rilasciati da un'autorità competente dello Stato stesso, deve risultare.

a) il nome dell'impresa locatrice e di quella locataria, la data e la durata del contratto, nonché i dati di identificazione del veicolo locato,

b) che l'impresa locatrice è iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazione ovvero, qualora non si tratti di impresa nazionale, che essa è stabilita in un altro Stato membro della CEE;

c) che oggetto del contratto è esclusivamente la locazione dei veicoli di cui all'art. 2;

d) che i veicoli locati devono rimanere nella disponibilità esclusiva dell'impresa che li utilizza per la durata del contratto di locazione;

c) che i veicoli locati devono essere guidati esclusivamente dal titolare dell'impresa che li utilizza o dal suo personale».

Art. 4.

1. L'art. 4 del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* Ai fini della verifica delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 l'impresa locataria conserva, a bordo dei veicoli locati:

a) la documentazione, in originale o copia autentica, di cui all'art. 3;

b) qualora il conducente sia persona diversa dal locatario, l'originale o una copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga del conducente stesso».

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 febbraio 1994

Il Ministro, PALADIN

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 67

ALLEGATO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1990

che modifica la direttiva 84/647/CEE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

(90/398/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che in conformità dell'articolo 8 della direttiva 84/647/CEE [4] il Consiglio è tenuto a riesaminare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2 della stessa i quali contengono clausole restrittive;

considerando che tali clausole restrittive hanno portato ad una mancanza di uniformità di applicazione della direttiva precitata nella Comunità; che la soppressione di dette clausole può contribuire a migliorare la gestione finanziaria e a ridurre le spese dei trasportatori per conto proprio e per conto terzi;

considerando che occorre pertanto modificare la direttiva precitata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 84/647/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli Stati membri possono escludere dalle disposizioni del paragrafo 1 il trasporto per conto proprio effettuato con veicoli il cui peso totale a pieno carico autorizzato sia superiore a 6 t.»

2) È soppresso l'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1990 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. MANNINO

---

[1] GU n. C 296 del 24. 11. 1989, pag. 7 e GU n. C 150 del 19. 6. 1990, pag 4.
[2] GU n. C 96 del 17. 4. 1990, pag. 352.
[3] GU n. C 124 del 21. 5. 1990, pag. 20.
[4] GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 72.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1984

relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

(84/647/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando che, dal punto di vista macroeconomico, l'utilizzazione dei veicoli noleggiati consente, in talune situazioni, una ripartizione ottimale delle risorse limitando lo spreco dei fattori di produzione;

considerando che, dal punto di vista microeconomico, tale possibilità introduce un elemento di elasticità nell'organizzazione del trasporto ed incrementa in tal modo la produttività delle imprese;

considerando che la prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada fra Stati membri [3], modificata da ultimo dalla direttiva 82/50/CEE [4], deve essere modificata,

[1] GU n. C 10 del 16. 1. 1984, pag. 91.
[2] GU n. C 35 del 9. 2. 1984, pag. 19.
[3] GU n. 70 del 6. 8. 1962, pag. 2005/62.
[4] GU n. L 27 del 4. 2. 1982, pag. 22.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva:

— per « veicoli » si intendono: veicoli a motore, rimorchi, semirimorchi o un insieme di veicoli, destinati esclusivamente al trasporto di merci;

— per « veicoli noleggiati » si intendono i veicoli che, contro rimunerazione e per un determinato periodo, sono messi a disposizione di un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi o per conto proprio, previa conclusione di un contratto con l'impresa che fornisce i veicoli.

Articolo 2

Ogni Stato membro ammette che siano utilizzati nel suo territorio, ai fini del traffico tra Stati membri, veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro a condizione che:

1) il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di quest'ultimo Stato membro;

2) il contratto preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

3) il veicolo noleggiato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di noleggio;

4) il veicolo noleggiato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza;

5) il rispetto delle condizioni sovraindicate sia comprovato dai seguenti documenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo:

a) contratto di noleggio o estratto autenticato del contratto contenente in particolare il nome del noleggiante, il nome del noleggiatore, la data e la durata del contratto e l'identificazione del veicolo;

b) qualora non sia il conducente a noleggiare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del contratto, contenente in particolare il nome del datore di lavoro, il nome del dipendente, la data e la durata del contratto di lavoro, o un foglio paga recente.

I documenti di cui alle lettere a) e b) possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per far sì che, per il trasporto di merci su strada, le imprese nazionali possano utilizzare alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza veicoli noleggiati, immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione nel loro territorio, sempreché queste imprese soddisfino le condizioni stabilite nell'articolo 2.

2. Gli Stati membri possono escludere dalle disposizioni del paragrafo 1 il trasporto per conto proprio.

Articolo 4

1. La presente direttiva non pregiudica la regolamentazione di uno Stato membro che preveda, per l'utilizzazione dei veicoli presi a noleggio, condizioni meno restrittive di quelle previste agli articoli 2 e 3.

2. La presente direttiva non pregiudica la regolamentazione di uno Stato membro che preveda un periodo minimo di noleggio per l'utilizzazione, da parte delle sue imprese, di veicoli presi a noleggio.

Articolo 5

Fatti salvi gli articoli 2 e 3, la presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle norme relative:

— all'organizzazione di mercato dei trasporti di merci su strada, effettuati per conto terzi e per conto proprio, in particolare all'accesso al mercato e al contingentamento delle capacità di trasporto su strada;

— ai prezzi e alle condizioni di trasporto nel settore del trasporto di merci su strada;

— alla formazione dei prezzi di noleggio;

— all'importazione dei veicoli;

— alle condizioni di accesso all'attività o alla professione di noleggiatore di veicoli stradali.

Articolo 6

Nell'allegato I della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, il testo del punto 11, lettera d), primo comma, è sostituito dal seguente testo:

« a) i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell'impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (1).

(1) GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 72. ».

Articolo 7

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 giugno 1986 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Al più tardi il 30 giugno 1989 il Consiglio riesamina, in base ad una relazione della Commissione, corredata eventualmente di proposte, l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1984.

Per la Commissione
Il Presidente
J. BRUTON

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 68 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è il seguente:

«Art. 68 (*Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto terzi*). — 1. Con decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, su proposta del Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno apportate le modifiche ad decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1988, per renderlo conforme alla direttiva del Consiglio 90/398/CEE ed alle disposizioni sul contingentamento delle capacità di trasporto su strada».

— Il testo dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è il seguente:

«Art. 14 (*Conferimento di forza di legge ad alcune direttive*). — 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea indicate nell'elenco "A" allegato alla presente legge hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1».

— Il decreto ministeriale 14 dicembre 1987, n. 601, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1988.

— La direttiva 90/398/CEE è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 78 del 4 ottobre 1990.

— Il testo dell'art. 41, comma 10, della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, è il seguente: «10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate».

— Il testo dell'art. 84 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è il seguente:

«Art. 84 (*Locazione senza conducente*). — 1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

2. È ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.

3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.

4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;

b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.

6. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.

7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da lire cinquantamila a lire duecentomila se trattasi di altri veicoli.

8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dalla carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

G4G0241

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 marzo 1994.

Autorizzazione all'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata congiuntamente dal rettore dell'Università degli studi di Siena e dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 30 di Siena in data 19 febbraio 1990 intesa ad ottenere l'autorizzazione dell'espletamento delle attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena;

Visto l'atto di intesa fra Stato e regioni per la definizione del Piano sanitario nazionale relativo al triennio 1994-1996, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 novembre 1993;

Visti gli indirizzi in materia di trapianti d'organo contenuti nel predetto Piano sanitario;

Ritenuta l'opportunità, fino alla definizione dei criteri sulle autorizzazioni all'attività di trapianto in attuazione del Piano sanitario, di rilasciare autorizzazioni provvisorie con durata limitata ad un anno;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 16 marzo 1994;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, datata 31 maggio 1991, in esito agli accertamenti tecnici effettuati presso l'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Ritenuto di autorizzare l'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico per un periodo di un anno;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena e autorizzato al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone devono essere eseguite presso le sale operatorie dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Toscano prof. Michele, direttore chirurgo, dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena;

Mezzacapo prof. Bruno, professore associato chirurgo, dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena;

Giomarelli prof. Pier Paolo, professore associato anestesista, dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena;

Biagioli prof. Bonizella, professore associato anestesista, dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena;

Gotti prof. Giuseppe, professore associato chirurgo, dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena;

Sani dott. Guido, aiuto chirurgo, dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena;

Biagi dott. Gianni, aiuto chirurgo, dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena;

Sassi dott. Carlo, aiuto chirurgo, dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena;

Laurini dott. Gian Paolo, aiuto anestesista, dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena;

Di Bisceglie dott. Maurizio, assistente chirurgo, dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena;

Marchetti dott. Luca, assistente anestesista, dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena;

Lisi dott. Gianfranco, assistente chirurgo, dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena;

Maccherini dott. Massimo, assistente chirurgo, dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena;

Pula dott. Giorgio, ricercatore anestesista, dell'istituto di chirurgia toracica e cardiovascolare dell'Università degli studi di Siena.

Art. 4.

L'autorizzazione ha la validità di un anno a decorrere dalla data del presente decreto e può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata, l'autorizzazione decade e deve cessare automaticamente ogni attività di trapianto di cuore e cuore-polmone.

Art. 6.

Il rettore dell'Università degli studi di Siena e l'amministratore straordinario della U.S.L. n. 30 di Siena sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

94A2153

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Riconoscimento di agevolazioni finanziarie per le attività minerarie all'estero.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme per l'attuazione della politica mineraria;

Visto l'art. 17 della predetta legge — così come modificato dall'art. 3 della legge n. 221/1990 — il quale dispone che il CIPI stabilisca le priorità per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai soggetti specificati nel comma 1 del medesimo art. 17 tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento delle materie prime deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonché degli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario nazionale;

Vista la deliberazione del CIPE del 4 dicembre 1990 che, al punto 10, ha determinato gli indirizzi generali in materia di ricerca, acquisizione di miniere o partecipazioni in attività minerarie all'estero;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1992 che indica le priorità per la concessione dei contributi ai sensi del soprarichiamato art. 17 della legge n. 752/1982;

Vista la nota del 29 novembre 1993, con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del Comitato la proposta relativa alla concessione di agevolazioni finanziarie ad alcune iniziative dirette a promuovere attività minerarie all'estero;

Considerato che tali iniziative contribuiscono al perseguimento degli obiettivi di politica mineraria all'estero e sono in linea con gli indirizzi e le priorità fissati per la concessione delle agevolazioni finanziarie;

Considerato, altresì, che ai soggetti che promuovono attività minerarie all'estero possono essere riconosciute agevolazioni finanziarie in una misura corrispondente al grado di rilevanza del progetto fino al limite massimo del 70 per cento delle spese sostenute;

Visti i pareri del Consiglio superiore delle miniere espressi nelle sedute del 30 settembre 1993 e del 17 novembre 1993;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

In base agli indirizzi generali fissati nella deliberazione del CIPE del 4 dicembre 1990 e alle priorità indicate nella deliberazione del 24 giugno 1992, citate nelle premesse, sono riconosciute ai progetti di ricerca o coltivazione mineraria all'estero, di seguito indicati, i contributi o i finanziamenti di cui all'art. 17 della legge n. 752/1982 e successive modificazioni:

Società	Progetto	Paese	Minerale	Interv.		Spese ML	Contrib. ML
Enirisorse	Cancordex	Canada	Pb-Zn-Cu	contrib.	70	6 100	4 270
Enirisorse	Los Castellanos	Cuba	Pb-Zn-Au	contrib.	70	5 080	3 556
Enirisorse	Thalanga Range	Australia	Pb-Zn-Cu	contrib.	70	1 600	1 120
Ilva	Karnataka	India	Fe	finanz.	60	24 814	14 888
Aquater-Rimin. . .	Xai-Xai	Mozambico	Minerali pesanti	contrib.	70	5 970	4 179
Laviosa chimica mineraria .	Aspro Investimenti	Grecia	Bentoniti	finanz.	60	2 000	1 200
Laviosa chimica mineraria . . .	Aspro Ricerca	Grecia	Bentoniti	contrib.	60	2 000	1 200

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà ad approvare, nei limiti dell'importo autorizzato per ciascun progetto con la presente delibera, le variazioni di ordine tecnico e finanziario che dovessero intervenire nel corso della realizzazione del progetto stesso.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato. SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 13

94A2154

DELIBERAZIONE 28 dicembre 1993.

Determinazione di ammissibilità ai benefici del Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, delle priorità di accesso e dei criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 14, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il «Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto»;

Visto l'art. 14, comma 4, della citata legge n. 257/1992 che demanda al CIPI la determinazione delle condizioni di ammissibilità, delle priorità di accesso e dei criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento;

Delibera:

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel deliberare gli interventi del Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto si attiene alle seguenti direttive

1. *Ammissibilità.*

1.1. Sono ammissibili ai benefici del «Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto» quelle imprese industriali che, impiegando fibre di amianto come materia prima, siano impegnate in programmi di riconversione della loro attività impiegando materiali sostitutivi dell'amianto. Sono quindi escluse dai benefici del Fondo quelle imprese che utilizzano nella loro attività prodotti a base di amianto e che abbiano come onere quello derivante dalla sostituzione di tali prodotti.

1.2. Sono ammissibili ai benefici del Fondo anche quelle aziende che intendano orientare il processo di riconversione verso altri settori merceologici previa cessazione della precedente attività. Tuttavia, tale obiettivo dovrà essere oggetto di una specifica strategia che l'impresa dovrà documentare sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali ed impegnarsi a rendere operativa senza soluzione di continuità rispetto alla precedente attività. In tale ipotesi, il contributo sarà commisurato al costo medio di riconversione proprio del settore di provenienza od a quello del nuovo settore scegliendo, tra i due, il minore. La congruità dei costi esposti sarà verificata dal Ministero dell'industria.

1.3. Ferme restando le condizioni sopra esposte, possono usufruire dell'intervento del Fondo le imprese che risultino in attività al 31 dicembre 1992 e che non siano gravate da procedure concorsuali. Sono escluse dai benefici del Fondo quei programmi di riconversione che abbiano determinato l'iscrizione nel libro dei cespiti di investimento effettuati in data precedente all'entrata in vigore della legge n. 257/1992.

1.4. I benefici del Fondo nelle zone obiettivo 1 del regolamento CE n. 2081/93, sono cumulabili con altri benefici previsti da altre leggi comunitarie, nazionali o regionali. La cumulabilità degli interventi non può, comunque, superare il 65% dell'investimento effettuato.

2. *Priorità.*

2.1. Rivestono carattere di priorità quei programmi caratterizzati da:

incremento della produttività per addetto nell'ipotesi di riconversione nello stesso settore merceologico;

reimpiego di un numero di addetti pari o superiore nell'ipotesi di riconversione in altro settore merceologico;

riqualificazione del personale nell'ipotesi di riconversione in altro settore merceologico;

utilizzazione di tecnologie sviluppate con attività autonome di ricerca e sviluppo.

2.2. L'entità delle agevolazioni ammesse è pari al 15% dei costi sostenuti e riconosciuti congrui dal Ministero dell'industria.

Per le imprese operanti nelle regioni italiane rientranti nell'ob. 1, nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale (ob. 2) e in quelli interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui ai regolamenti CE, l'importo delle agevolazioni ammesse è elevabile al 30% dei costi sostenuti e riconosciuti congrui dal Ministero dell'industria.

Per le imprese che si impegnino durante il periodo di applicazione del programma di eliminazione dell'uso dell'amianto a non fare ricorso alla Cassa integrazione guadagni, la somma erogabile è maggiorata del 10% a titolo di sostegno all'occupazione dei lavoratori alle dipendenze delle stesse imprese interessate.

3. *Criteri per l'istruttoria.*

3.1. Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate al Ministero dell'industria complete del programma di riconversione. Il Ministero dell'industria provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti analizzando i programmi presentati e valutando la congruità dei costi sostenuti o da sostenere. A seguito degli accertamenti di cui al punto precedente, il Ministero dell'industria delibera in ordine all'ammissibilità del programma all'intervento del Fondo.

3.2. Le modalità, i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti, ai sensi dell'art. 14, comma 6,

della legge n. 257/1992, con decreto del Ministro dell'industria. Prima di procedere all'erogazione del contributo il Ministero dell'industria dovrà disporre verifiche di accertamento sulla realizzazione dei programmi.

3.3. Il Ministero dell'industria provvede ad informare, annualmente, il CIPE sui programmi di riconversione approvati e sulla destinazione del Fondo fino all'estinzione del medesimo.

Roma, 28 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 43

94A2155

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1994.

Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialità medicinali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente gli indirizzi correttivi di finanza pubblica;

Visto in particolare, l'art. 8, comma 12, della sopracitata legge che demanda al CIPE la competenza ad indicare criteri e modalità applicative per sottoporre a regime di sorveglianza i prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 552, che prevede il termine di sessanta giorni per l'adozione da parte del CIPE dei criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e per l'emanazione della disciplina relativa al regime di sorveglianza;

Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità del 4 gennaio u.s., con il quale è stata istituita una Commissione al fine dell'individuazione dei summenzionati criteri;

Preso atto delle considerazioni contenute nel documento elaborato dalla suddetta Commissione;

Ritenuto necessario operare la scelta del metodo di calcolo del prezzo medio europeo sulla base di criteri obiettivi e verificabili, in modo da assicurare massima chiarezza e trasparenza al sistema in linea con gli obiettivi fissati in sede comunitaria (direttive di trasparenza: 89/105 CEE);

Considerato che, ai fini del calcolo del prezzo medio europeo, appare opportuno far riferimento:

a) per quanto riguarda la scelta dei Paesi da considerare, a quelli più significativi per dimensione di mercato e popolazione e rappresentativi di realtà diverse per i regimi di determinazione dei prezzi adottati;

b) per quanto riguarda il livello di commercializzazione al quale effettuare il confronto dei prezzi, a quello che consenta il confronto più omogeneo tra i diversi Paesi,

c) per quanto riguarda la comparazione delle specialità medicinali ad un sistema di confronto basato sui prodotti di analoga forma farmaceutica, contenenti il medesimo principio attivo;

d) per quanto concerne la conversione dei prezzi espressi in valute estere in prezzi espressi in lire, ad un tasso che elimini le distorsioni derivanti da eventuali sopra/sottovalutazioni della lira ed assicuri neutralità rispetto alle decisioni di spesa dei principali soggetti economici (consumatori, produttori, Stato);

Ritenuto di dover considerare il prezzo medio europeo quale valore massimo per la vendita al pubblico delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ferma restando la facoltà delle imprese di fissare un prezzo più basso;

Ritenuto altresì opportuno prevedere limitatamente alle specialità medicinali non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, un regime di prezzo libero, restando inteso che l'eventuale successiva ammissione alla rimborsabilità obbliga l'impresa a rispettare il criterio del prezzo medio europeo;

Considerato che le procedure per l'esercizio della sorveglianza devono consentire alle imprese facilità e rapidità operative e alla pubblica amministrazione semplicità e certezza attuativa;

Considerato che per le specialità di nuova registrazione che non hanno riscontro negli altri Paesi europei, nonché per le specialità commercializzate solo in Italia, è opportuno applicare un metodo che consenta ugualmente di determinarne il prezzo con un riferimento europeo;

Tenuto conto delle fonti di informazione sui prodotti medicinali attualmente disponibili nei diversi Paesi europei;

Considerato che la Commissione U.E. sta sviluppando, in collaborazione con gli Stati membri, un data-base farmaceutico (ECPHIN) contenente le informazioni sui principali prodotti medicinali disponibili nella Comunità, inclusi i loro prezzi;

Considerato che con decreto del Ministro della sanità in data 10 dicembre 1993 è stato previsto l'obbligo di indicare a stampa sulle confezioni del prodotto medicinale — nella parte esterna al bollino ottico autoadesivo — il prezzo di vendita al pubblico;

Udita la relazione dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

Delibera:

1) *Ambito di applicazione.*

La presente deliberazione si applica alle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.

2) *Principi generali.*

I prezzi delle specialità medicinali soggette a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale non possono superare il prezzo medio europeo definito secondo i criteri stabiliti dalla presente deliberazione; se inferiori l'adeguamento alla media europea non potrà avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza.

Con cadenza annuale i prezzi delle specialità medicinali soggette a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale possono essere rideterminati qualora superiori almeno del 5 per cento al prezzo medio europeo; resta nella facoltà delle imprese fissare, in qualsiasi momento, un prezzo inferiore.

3) *Criteri di calcolo del prezzo medio europeo.*

I Paesi europei con i quali effettuare il confronto, tenuto conto della significatività dei mercati e della rappresentatività dei diversi sistemi di determinazione dei prezzi, sono: Francia (prezzo amministrato), Germania (prezzo libero), Inghilterra (prezzo libero) e Spagna (prezzo amministrato); il confronto si effettua se la specialità è presente in almeno due Paesi, di cui uno a sistema di prezzi amministrati.

Il prezzo da considerare oggetto di confronto europeo è quello ex fabrica.

I tassi di conversione fra le valute dei quattro Paesi indicati e la lira sono quelli basati sulle parità dei poteri d'acquisto come determinati nell'allegato 1. Le parità dei poteri d'acquisto verranno aggiornate e pubblicate a cura dell'ufficio incaricato dal CIPE della sorveglianza con cadenza annuale.

Le specialità confrontabili sono quelle con lo stesso principio attivo o stessa associazione di principi attivi e analoga forma farmaceutica; gli eccipienti possono essere diversi. Per ciascun principio attivo vengono presi in considerazione i cinque prodotti farmaceutici più venduti per fatturato (inclusi i preparati galenici officinali) nei singoli Paesi, considerando tutte le forme farmaceutiche.

Fra le forme farmaceutiche, in cui i suddetti prodotti si presentano, vanno escluse quelle non analoghe alle forme del prodotto italiano considerato.

All'interno della forma farmaceutica considerata vanno selezionate le confezioni più vicine per dosaggio a quella italiana, e va calcolato il prezzo per unità di principio attivo dividendo il fatturato totale inerente a quel dosaggio per la quantità di principio attivo venduto in confezioni aventi quel dosaggio.

La media aritmetica semplice dei quattro prezzi unitari così calcolati nei 4 Paesi esteri costituirà il «Prezzo medio europeo» unitario della confezione italiana considerata, da applicare indipendentemente dal numero di unità elementari in essa contenute.

La confrontabilità delle forme farmaceutiche e delle confezioni è riportata all'allegato 2.

Per l'individuazione dei dati occorrenti alla confrontabilità dei prodotti farmaceutici, si fa riferimento agli annuari farmaceutici (ultima edizione disponibile) e ai dati dell'IMS riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente la rilevazione.

Per le specialità non confrontabili secondo i criteri sopra riportati l'impresa richiederà alla Commissione unica del farmaco (CUF) l'individuazione dei prodotti per il confronto, procedendo poi con il metodo ordinario. La Commissione unica del farmaco deve evadere la richiesta entro quindici giorni dalla notifica.

Per quanto riguarda le specialità di nuova registrazione il prezzo è libero; all'atto dell'inserimento della specialità tra quelle soggette a rimborso il prezzo viene determinato secondo le regole ordinarie ad eccezione delle specialità riconosciute innovative dalla Commissione unica del farmaco.

4) *Entrata in vigore dei nuovi prezzi.*

In prima applicazione i prezzi al pubblico delle specialità medicinali soggette a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale saranno pubblicati a carico delle imprese sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* parte seconda, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera. Qualora l'impresa non ottemperi entro il termine stabilito, la specialità non può essere commercializzata. Ogni modificazione del prezzo — operata secondo i principi generali — deve essere pubblicata sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale*.

Il nuovo prezzo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ciascuna specialità medicinale sottoposta al regime di sorveglianza indica nella confezione del prodotto esterna al bollino ottico autoadesivo il relativo prezzo. I produttori, i grossisti ed i farmacisti provvederanno ad applicare i nuovi prezzi direttamente al cliente fino ad esaurimento delle scorte.

Dalla data della presente delibera i prezzi delle specialità medicinali non soggette a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale sono liberi. I prezzi relativi a specialità ad esclusivo uso ospedaliero sono oggetto di negoziazione con le pubbliche amministrazioni.

All'atto dell'eventuale assoggettamento al regime di rimborso di una specialità a prezzo libero, si applica la procedura prevista dalla presente deliberazione.

5) *Procedure per la sorveglianza.*

Entro la data di pubblicazione del nuovo prezzo nella *Gazzetta Ufficiale* le aziende invieranno al CIPE una scheda autocertificativa corredata della necessaria documentazione (allegato 3).

Con successiva deliberazione si provvederà ad individuare l'organo incaricato della sorveglianza e le procedure di attuazione del sistema di sorveglianza medesimo.

6) *Norme transitorie.*

Sulla base dei dati acquisiti, il CIPE, entro il 30 settembre 1994, apporterà le eventuali modifiche al sistema, anche ai fini di una più puntuale programmazione della spesa sanitaria nel settore per l'anno 1995.

7) Gli allegati 1, 2 e 3, fanno parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 25 febbraio 1994

Il Presidente-delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1994
Registro 1 Bilancio, foglio n. 44

ALLEGATO 1

Le parità dei poteri d'acquisto (PPA) relative al prodotto interno lordo (PIL) sono regolarmente pubblicate sia dall'Eurostat (Ufficio statistico della Commissione europea), nei volumi «National Accounts ESA-Aggregates», sia dalla Direzione statistica dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici), in volumi appositi e nel fascicolo mensile «Main Economic Indicators» (MEI). In quest'ultimo fascicolo, di consultazione particolarmente agevole, è contenuta una tavola, qui riprodotta (riproduzione tratta dal MEI di novembre 1993), in cui per ciascun Paese e per ciascun anno è riportato il numero di unità di valuta nazionale per 1 dollaro statunitense che rende pari il potere d'acquisto nei vari Paesi in termini di PIL. Per ottenere i corrispondenti tassi di conversione basati sulla PPA lira/marco, lira/franco, lira/sterlina e lira/peseta, basta dividere la PPA lira/dollaro, di volta in volta, per quelle marco/dollaro, franco/dollaro, sterlina/dollaro, peseta/dollaro, registrando le prime 4 cifre significative del risultato. Ad esempio, per ottenere le PPA della lira nel 1992, si procede come segue:

1 9 9 2

PPA lira/marco = 1 489/2,13 = 699,1

PPA lira/franco = 1 489/6,55 = 227,3

PPA lira/sterlina = 1 489/0,652 = 2 284

PPA lira/peseta = 1 489/115 = 12,95

Ove vi sia necessità di un aggiornamento dei dati ad anni successivi a quelli coperti nel più recente MEI pubblicato, occorre disporre, per gli anni non coperti, delle variazioni percentuali annue medie dei deflatori del prodotto interno lordo in Italia e nei 4 paesi considerati. L'OCSE pubblica due volte l'anno (in giugno e in dicembre) un rapporto previsionale, denominato «OECD Economic Outlook» (EO) in cui stime o proiezioni di questi dati sono fornite anche se l'anno di riferimento non è concluso. Esse sono riportate, nella sezione «Reference Statistics and Annual Projections», alla Tav. A13. Per l'aggiornamento, si procede come nell'esempio seguente, in cui le PPA della lira, prima calcolate per il 1992, vengono aggiornate al 1993. Una volta rilevate dal più recente EO (al momento, quello di dicembre 1993) le variazioni percentuali nel 1993 del deflatore del PIL nei vari Paesi (Italia +3,8%, Germania +4,0%, Francia +2,3%, Regno Unito +2,0%, Spagna 4,5%), occorre moltiplicare ciascuna PPA del 1992 per l'indice del deflatore italiano (103,8) e dividere il risultato per l'indice del deflatore del Paese di volta in volta considerato.

1 9 9 3

PPA lira/marco = 699,1 × 103,8/104,0 = 697,8

PPA lira/franco = 227,3 × 103,8/102,3 = 230,6

PPA lira/sterlina = 2 284 × 103,8/102,0 = 2 324

PPA lira/peseta = 12,95 × 103,8/104,5 = 12,86

I risultati finali andranno sempre espressi, come nell'esempio, con le prime quattro cifre significative.

	Parità del potere d'acquisto del PIL 1992 (*)	Deflatori del PIL 1993 (**)
Francia	6,55	2,3
Germania	2,13	4,0
Italia	1 489	3,8
Spagna	115	4,5
Regno Unito	0,652	2,0

Fonte (*) OECD Main Economic Indicators, November 1993.
Fonte (**) OECD Economic Outlook n. 54, December 1993.

Qualora se ne rendano disponibili in corso d'anno i dati ufficiali sulle PPA, si procederà a ricalcolare i prezzi medi europei secondo la procedura ordinaria; se i prezzi ricalcolati risulteranno variati di oltre il 5% rispetto a quelli in vigore, tali prezzi potranno sostituire quelli in vigore,

ALLEGATO

CLASSIFICAZIONE PER IL RAGGRUPPAMENTO DELLE FORME FARMACEUTICHE

1. Forme solide uso orale (compresse, compresse rivestite, confetti, capsule, dragées, bustine, granulati, ecc.)

2. Forme solide uso orale per le corrispondenti forme retard

3. Forme liquide uso orale o esterno (gocce, colliri, sciroppi, flaconi bevibili, sospensioni, ecc.)

4. Forme liquide iniettabili

5. Polveri + solventi (flaconi bevibili, flaconi iniettabili)

6. Liofilizzati

7. Pomate, unguenti, gel, creme

8. Supposte, candelette vaginali, ovuli

9. Aerosol, nebulizzatori

10. Forme transdermiche (cerotti)

11. Altre (soluzioni e schiume per uso topico, garze medicate, ecc.)

SCALA DI PRIORITÀ PER LA SCELTA DELLE CONFEZIONI ANALOGHE SULLE QUALI EFFETTUARE IL CONFRONTO

Confezioni uguali per dosaggio per unità di forme

Confezioni che rendono minima la differenza tra i dosaggi per unità di forme

L'unica confezione esistente

ALLEGATO 3 (1)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA P.E.
SEGRETERIA CIPE

A) *Dati relativi all'impresa*

Denominazione sociale: ....

Capitale sociale: Lit. ....

Struttura capitale sociale: ....

Sede legale: .... Prov. .... Cap. ....

Via: ....

Telefono: ....

Fax: ....

Appartenenza ad un gruppo: SI NO

Se si, quale: ....

Fatturato ultimo anno: Lit. ....

B) *Dati relativi alla confezione da prezzare*

Denominazione della specialità: ....

Principio attivo (codice CAS): ....

Codice ATC (IV livello): ....

Forma farmaceutica: ....

Confezione: N. Unità - Forma ... . dosaggio ....

Prezzo ex fabrica (Ricavo Industria) alla data di compilazione della presente scheda Lit. ....

Prezzo al pubblico alla data di compilazione della presente scheda Lit. .... IVA % .... Lit. ....

Quantità venduta nell'ultimo anno solare: N. pezzi ....

Inclusione nella Fascia A — Data provvedimento CUF .... Pubblicazione G.U. ....

Inclusione nella Fascia B — Data provvedimento CUF .... Pubblicazione G.U. ....

Data di invio del prezzo alla G.U. per la pubblicazione ....

(1) Da inviare contestualmente alla trasmissione del prezzo alla *Gazzetta Ufficiale*.

C) *Dati relativi al metodo di confronto*

PAESE A

Principio attivo. ....

Codice: ....

Prodotto (2) (denominazione)	Fatturato (in valore)
n. 1	
n. 2	
n. 3	
n. 4	
n. 5	

Prodotto n. 1 (3)

N.ro unità contenute nella confezione (*a*)	Dosaggio (Mg o altra unità di misura (*b*)	N.ro confezioni vendute (*c*)	Quantità vendute (axbxc)	Fatturato (in valore)
	—	—		

Prodotto n. 2 (3)

N.ro unità contenute nella confezione (*a*).	Dosaggio (Mg o altra unità di misura (*b*)	N.ro confezioni vendute (*c*)	Quantità vendute (axbxc)	Fatturato (in valore)
	—			

Prodotto n. 3 (3)

N.ro unità contenute nella confezione (*a*)	Dosaggio (Mg o altra unità di misura (*b*)	N.ro confezioni vendute (*c*)	Quantità vendute '(axbxc)	Fatturato (in valore)

....

Prodotto n. 4 (3)

N.ro unità contenute nella confezione (*a*)	Dosaggio (Mg o altra unità di misura (*b*)	N.ro confezioni vendute (*c*)	Quantità vendute (axbxc)	Fatturato (in valore)

Prodotto n. 5 (3)

N.ro unità contenute nella confezione (*a*)	Dosaggio (Mg o altra unità di misura (*b*)	N.ro confezioni vendute (*c*)	Quantità vendute (axbxc)	Fatturato (in valore)
	—	—		
			Tot. S1	Tot. S2

Prezzo medio per unità: $\frac{\text{Tot. S2}}{\text{Tot. S1}}$

Prezzo medio unitario in Lire (4): ....

PAESE B

Principio attivo . . . .

Codice . . . .

Prodotto (2) (denominazione)	Fatturato (in valore)
n. 1	
n. 2	
n. 3	
n. 4	
n. 5	

rodotto n. 1 (3)

N.ro unità contenute nella confezione *(a)*	Dosaggio (Mg o altra unità di misura *(b)*	N.ro confezioni vendute *(c)*	Quantità vendute (axbxc)	Fatturato (in valore)

rodotto n. 2 (3)

N.ro unità contenute nella confezione *(a)*	Dosaggio (Mg o altra unità di misura *(b)*	N.ro confezioni vendute *(c)*	Quantità vendute (axbxc)	Fatturato (in valore)

rodotto n. 3 (3)

N.ro unità contenute nella confezione *(a)*	Dosaggio (Mg o altra unità di misura *(b)*	N.ro confezioni vendute *(c)*	Quantità vendute (axbxc)	Fatturato (in valore)

rodotto n. 4 (3)

N.ro unità contenute nella confezione *(a)*	Dosaggio (Mg o altra unità di misura *(b)*	N.ro confezioni vendute *(c)*	Quantità vendute (axbxc)	Fatturato (in valore)

rodotto n. 5 (3)

N.ro unità contenute nella confezione *(a)*	Dosaggio (Mg o altra unità di misura *(b)*	N.ro confezioni vendute *(c)*	Quantità vendute (axbxc)	Fatturato (in valore)
			Tot. S1	Tot. S2

Prezzo medio per unità $\frac{\text{Tot S2}}{\text{Tot S1}}$

Prezzo medio unitario in Lire (4) . . .

PAESE C

Principio attivo: ....

Codice: ....

Prodotto (2) (denominazione)	Fatturato (in valore)
n. 1	
n. 2	
n. 3	
n. 4	
n. 5	

Prodotto n. 1 (3)

N.ro unità contenute nella confezione *(a)*	Dosaggio (Mg o altra unità di misura *(b)*	N.ro confezioni vendute *(c)*	Quantità vendute (axbxc)	Fatturato (in valore)

Prodotto n. 2 (3)

N.ro unità contenute nella confezione *(a)*	Dosaggio (Mg o altra unità di misura *(b)*	N.ro confezioni vendute *(c)*	Quantità vendute (axbxc)	Fatturato (in valore)

Prodotto n. 3 (3)

N.ro unità contenute nella confezione *(a)*	Dosaggio (Mg o altra unità di misura *(b)*	N.ro confezioni vendute *(c)*	Quantità vendute (axbxc)	Fatturato (in valore)

Prodotto n. 4 (3)

N.ro unità contenute nella confezione *(a)*	Dosaggio (Mg o altra unità di misura *(b)*	N.ro confezioni vendute *(c)*	Quantità vendute (axbxc)	Fatturato (in valore)

Prodotto n. 5 (3)

N.ro unità contenute nella confezione *(a)*	Dosaggio (Mg o altra unità di misura *(b)*	N.ro confezioni vendute *(c)*	Quantità vendute (axbxc)	Fatturato (in valore)
			Tot. S1	Tot. S2

Prezzo medio per unità: $\frac{\text{Tot. S2}}{\text{Tot. S1}}$

Prezzo medio unitario in Lire (4): ....

PAESE D

Principio attivo. .. ..

Codice . . . .

Prodotto (2) (denominazione)	Fatturato (in valore)
n. 1	
n. 2	
n. 3	
n. 4	
n. 5	

odotto n. 1 (3)

N.ro unità contenute nella confezione (a)	Dosaggio (Mg o altra unità di misura (b)	N.ro confezioni vendute (c)	Quantità vendute (axbxc)	Fatturato (in valore)
—	—	—		

odotto n. 2 (3)

N.ro unità contenute nella confezione (a)	Dosaggio (Mg o altra unità di misura (b)	N.ro confezioni vendute (c)	Quantità vendute (axbxc)	Fatturato (in valore)
—			—	

odotto n. 3 (3)

N.ro unità contenute nella confezione (a)	Dosaggio (Mg o altra unità di misura (b)	N.ro confezioni vendute (c)	Quantità vendute (axbxc)	Fatturato (in valore)
—				

odotto n. 4 (3)

N.ro unità contenute nella confezione (a)	Dosaggio (Mg o altra unità di misura (b)	N.ro confezioni vendute (c)	Quantità vendute (axbxc)	Fatturato (in valore)
—				
			Tot. S1	Tot. S2

Prezzo medio per unità: $\frac{\text{Tot. S2}}{\text{Tot. S1}}$

Prezzo medio unitario in Lire (4): ....

Prezzo medio europeo (media semplice dei prezzi medi unitari dei quattro Paesi) ....

Prezzo ricavo industria della confezione italiana ....

Margine alla distribuzione ....

IVA ....

Prezzo massimo di cessione al pubblico determinato secondo la media europea ....

Prezzo di cessione al pubblico (5) ....

Il sottoscritto ....
in qualità di legale rappresentante della società ...., sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità dei dati contenuti nella presente scheda.

Firma ....

---

(2) Elencare in ordine di fatturato: i prodotti comprendono tutte le forme farmaceutiche.
(3) Scegliere solo la forma farmaceutica analoga: scegliere le confezioni uguali o più vicine per dosaggio a quella italiana: nel caso di più confezioni con dosaggi o differenziati di dosaggi uguali, selezionarle tutte.
(4) Per la conversione usare le P.P.A.
(5) Da fissare nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 12, della legge n. 537/1993.

94A2156

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 26 marzo 1994, prot. n. **102463.**

PHARE: Progetto di cofinanziamento per il partenariato e la costituzione di istituzioni nei PECO (Albania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia e ex Repubblica Jugoslava di Macedonia).

Nell'ambito dei progetti esaminati in sede PHARE (Programma comunitario per l'assistenza alla ricostruzione economica) a fine 1993, è stata approvata una iniziativa a favore di tutti i Paesi dell'Europa Centro Orientale, che prevede l'erogazione di contributi per un totale di 10 MECU (milioni ECU) (ripartiti in due tranches di 5 MECU ciascuna) a parziale finanziamento di progetti di partenariato, promossi da organizzazioni senza fini di lucro (sia pubbliche che private) con sede in uno degli Stati membri, aventi per obiettivo il risanamento di analoghi organismi già esistenti nei Paesi beneficiari ovvero la creazione di nuovi organismi a carattere economico-sociale, cioè infrastrutture indispensabili per lo sviluppo del processo di riforma economica di quei Paesi.

Tale iniziativa, le cui caratteristiche sono state definite dalla Commissione U.E. e sono qui di seguito riportate, si estrinseca in progetti che si propongono il trasferimento dall'U.E. di know how e/o consulenza tecnica di esperti verso organismi aventi sede nei PECO.

Il contributo previsto (dono non rimborsabile) pari al 50% del costo delle iniziative, potrà ammontare fino ad un massimo di 100.000 ECU per progetti che coinvolgono un'organizzazione di un solo Stato membro, o 150.000 ECU per quelli che coinvolgono due o più Paesi dell'Unione. Il restante 50% dovrà essere assicurato dall'organismo proponente, attingendo sia a fondi pubblici che privati.

Soggetti proponenti.

Possono partecipare al programma organismi senza scopo di lucro del settore privato e pubblico: questi ultimi limitatamente agli enti territoriali ed agli organismi della pubblica amministrazione che svolgono servizi al pubblico. Dette entità devono essere autonome amministrativamente e possedere una indipendenza gerarchica, politica ed economica da Ministeri e Dipartimenti governativi centrali.

Sono esclusi dalla partecipazione al programma i Ministeri ed i Dipartimenti governativi centrali, le singole ditte private e gli studi di consulenza. Parimenti non possono essere coinvolti nel programma i Governi centrali dei Paesi beneficiari. La Commissione, tuttavia, si riserva di vagliare caso per caso la posizione di tutti i suddetti organismi pubblici che presenteranno un proprio progetto.

Ogni associazione proponente deve avere un proprio rappresentante legale e finanziario (lead partner). Si specifica, a tal proposito, che il lead partner deve necessariamente avere sede nella U.E.

Aree di intervento.

Verrà data la priorità agli organismi del settore pubblico e privato che rappresentino interessi collettivi dei consumatori, dei produttori, dei lavoratori, e delle Comunità locali sempre al di fuori dei Ministeri e Dipartimenti governativi centrali.

Si privilegeranno i progetti centrati sulle seguenti aree di intervento:

sviluppo economico;

sviluppo e promozione delle relazioni economiche;

tutela degli interessi e sviluppo socio economico dei lavoratori e dei consumatori;

rafforzamento delle autorità governative locali e regionali,

rafforzamento delle strutture rappresentative di ONG (organismi non governativi).

Non sono invece eleggibili al finanziamento i seguenti settori di attività:

amministrazione pubblica (esclusa quella locale e regionale),

pratica parlamentare;

associazioni per le libertà civili e diritti umani,

partiti politici,

mezzi di comunicazione (giornali, televisioni, radio, ecc.);

assistenza umanitaria,

sostegno alle categorie disagiate della popolazione.

Tipologie di intervento.

Sono eleggibili al finanziamento i seguenti tipi di attività a favore degli organismi dei Paesi beneficiari:

avvio ed assistenza per inizio attività di un nuovo organismo;

creazione di un piano di sviluppo strategico.

sviluppo delle strutture gestionali ed organizzative;

sviluppo delle risorse umane, per migliorare, aumentare o estendere il ventaglio delle loro capacità (introduzione di nuove tecniche, fornitura di marketing e di esperti tecnici e professionali in vari settori, formazione),

estensione, sviluppo e miglioramento dei servizi offerti;

creazione o rafforzamento di legami locali o internazionali con altre organizzazioni o gruppi interessati;

miglioramento delle comunicazioni locali e scambio di informazione strategiche,

attività promozionali;

viaggi di studio e visite (in concomitanza con almeno un'altra attività).

Spese ammissibili.

Il contributo finanziario del PHARE al costo del progetto coprirà in particolare le spese per:

assistenza tecnica, avviamento di un nuovo organismo, attrezzature (solo se finalizzate a supporto delle iniziative ammesse), studi, formazione, materiale per attività promozionale, costi amministrativi del progetto.

I costi legati alla retribuzione del personale (una voce significativa dell'assistenza tecnica) dovranno essere onnicomprensivi, includendo stipendio, trasporto, assicurazione sociale, contributi e costi di formazione richiesta. L'utilizzo di personale può costituire sia parte del contributo in natura che di quello finanziario messo a disposizione da parte di un'organizzazione. Tuttavia ove si preveda l'utilizzo di nuovo personale, tali costi devono essere coperti dal contributo finanziario.

Aspetti finanziari.

Come già evidenziato in premessa, la Commissione provvede a coprire il 50% del costo dell'iniziativa (fino a 100.000/150.000 ECU a seconda se sia coinvolto uno o più Stati membri).

Il restante 50% a carico degli operatori può derivare da fonti del settore pubblico o del settore privato, interne o esterne all'U E.

I contributi in natura (es. attrezzature, immobili donati come sede tecnico-operativa del progetto, ecc.) non dovranno tuttavia superare il 20% del contributo dei partners.

Gli operatori del progetto dovranno presentare alla Commissione una garanzia bancaria a copertura del loro contributo finanziario al costo del progetto (da tale garanzia è esclusa qualsiasi parte di finanziamento fornita dagli Stati membri o da qualunque organizzazione appartenente al settore pubblico, all'interno di uno Stato membro o dei PECO).

Per i progetti che avranno superato la selezione finale tale garanzia, a copertura dell'intero periodo di attuazione del progetto, dovrà essere presentata alla Commissione all'atto della firma del contratto, altrimenti i progetti stessi non verranno presi in considerazione.

Il pagamento del contributo da parte della Commissione per quei progetti che avranno ottenuto parere favorevole, è previsto in tre tranches (orientativamente 50%, 25% e 25% del contributo) entro sessanta giorni dalle scadenze e su presentazione di una relazione intermedia e di una finale.

Il pagamento verrà erogato in ECU al lead partner e sarà accreditato su di un conto speciale che egli dovrà aprire in uno Stato membro dell'U E. e sul quale dovranno confluire tutti i vari finanziamenti pagamenti.

Selezione dei progetti.

Della gestione del programma sarà responsabile la Commissione che effettuerà la selezione finale sulla base di una pre-selezione operata dai singoli Stati membri tramite autorità centrali che per l'Italia sono il Ministero degli affari esteri e il Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi commerciali - Divisione V (punto di contatto, dott. Aldo Alfano, dirigente dell'ufficio competente).

Compito di dette autorità centrali sarà quello di:

prendere in considerazione le proposte di progetto presentate da organizzazioni senza scopo di lucro aventi sede sul territorio,

valutare le proposte ai fini della pre-selezione di un massimo di quindici progetti, da proporre alla Commissione per il finanziamento, sulla base dei seguenti criteri già stabiliti dall'Esecutivo comunitario, d'accordo con gli Stati membri:

1.

QUALITÀ DEL PROGETTO	55%
* chiara definizione della debolezza istituzionale dell'organizzazione avente sede nel Paese beneficiario * chiara definizione degli obiettivi e degli indicatori di impatto	15%
* chiara definizione dell'attività del progetto e relative procedure di applicazione, nonché livello degli esperti impiegati (precedenti esperienze, ecc.) * impatto globale del progetto	15%
* sostenibilità dell'attività proposta nel tempo da parte dell'organizzazione	14%
* efficacia dei costi rispetto agli obiettivi (analisi costi/benefici)	11%

2.

ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE	35%
* chiara indicazione del ruolo dei vari partners e del livello del loro contributo * natura innovativa del partenariato * livello di coinvolgimento dei partners PECO nell'esecuzione del progetto	20%
* continuità del partenariato	8%
* numero dei PECO coinvolti * numero dei Paesi dell'U.E. coinvolti	7%

3.

COMPLEMENTARIETÀ E LEGAMI CON ALTRI PROGETTI PHARE	10%
* posizione del progetto nel contesto delle attività di assistenza di altri donatori * valore aggiunto alle attività di assistenza di altri donatori * effetti indiretti	

Sulla base della pre-selezione effettuata da questo Ministero, la Commissione procederà alla selezione finale.

Saranno favoriti quei progetti che promuovono la cooperazione tra il maggior numero di Stati membri dell'U.E. e di Paesi PECO e che siano complementari (ma non duplichino) ad attività a dono già esistenti o già in programma nei PECO.

Si favoriranno pure alcuni tipi innovativi di associazione, ad esempio le cosiddette «associazioni miste» tra organismi pubblici, settore privato e ONG.

Termini e modalità per la presentazione dei progetti.

I progetti dovranno essere consegnati a:

Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale degli accordi commerciali - Div. V - Viale Boston, 25 - 00144 Roma, entro e non oltre il 30 aprile 1994 (1ª tranche) ed entro e non oltre il 30 settembre 1994 (2ª tranche).

Per la presentazione dei progetti è necessario compilare un apposito formulario fornito dalla Commissione e disponibile presso il Ministero del commercio con l'estero, le camere di commercio, gli uffici I.C.E. dislocati sul territorio nazionale e Mondimpresa.

Detto formulario dovrà essere corredato di tutta la documentazione utile alla valutazione del progetto.

I progetti dovranno essere presentati al Ministero del commercio con l'estero in due copie, una in italiano ed una in inglese. Per ulteriori dettagli si fa presente che presso gli uffici sopra richiamati è disponibile sia su base cartacea che in floppy disk, un pacchetto completo di tutte le informazioni inerenti al programma (versione definitiva del marzo 1994). Detta documentazione è al momento disponibile in inglese. Sarà reperibile in italiano in tempo utile per la presentazione della 2ª tranche dei progetti.

* * *

Per opportuna informazione si fa infine presente che un analogo programma è stato approvato in ambito comunitario a valere sui fondi Tacis (Technical Assistance to the Common Wealth of Indipendent States) per un valore di 5 MECU destinato a progetti di partenariato che vedono coinvolte, oltre agli organismi senza scopo di lucro anche le imprese. Il pacchetto informativo relativo al suddetto programma è disponibile presso questo Ministero e presso gli organismi già citati per il programma PHARE, ed i relativi progetti dovranno essere presentati a questa amministrazione entro il 31 maggio p.v. Sarà a breve emanata un'apposita circolare contenente le relative modalità di partecipazione. Per ulteriori informazioni su entrambi i programmi comunitari è disponibile un servizio di segreteria tecnica dal lunedì al sabato ore 10-12 con i seguenti numeri telefonici: 59932588/2598/2552.

Il direttore generale: GERBINO

94A2158

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 312ª seduta pubblica per venerdì 1° aprile 1994, alle ore dodici, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

94A2215

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove di esame dei concorsi a centootto posti di direttore di istituto penitenziario e centoventuno posti di direttore di servizio sociale.

La prova di esame dei concorsi sottoindicati, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - 18 gennaio 1994, avrà luogo in Roma, nel luogo e nella data che sarà stabilita con successivo provvedimento ministeriale e sarà fatta, ad ogni candidato ammesso al concorso, la comunicazione almeno venti giorni prima della data in cui essi dovranno sostenere la predetta prova:

centootto posti di direttore di istituto penitenziario, ottava qualifica funzionale;

centoventuno posti di direttore di servizio sociale, ottava qualifica funzionale.

94A2159

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 marzo 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1629,62
ECU	1881,23
Marco tedesco	977,23
Franco francese	285,65
Lira sterlina	2436,61
Fiorino olandese	868,99
Franco belga	47,438
Peseta spagnola	11,908
Corona danese	248,02
Lira irlandese	2352,85
Dracma greca	6,641
Escudo portoghese	9,452
Dollaro canadese	1184,14
Yen giapponese	15,760
Franco svizzero	1149,48
Scellino austriaco	138,88
Corona norvegese	224,33
Corona svedese	206,87
Marco finlandese	295,70
Dollaro australiano	1148,39

94A2214

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Mediocredito centrale

Con decreto dell'11 marzo 1994 del Ministro del tesoro è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Mediocredito centrale, che comporta:

la trasformazione dell'ente di diritto pubblico Mediocredito centrale in una società per azioni denominata «Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine S.p.a.» e, in forma abbreviata, «Mediocredito centrale S.p.a.» che avrà un capitale sociale di L. 1.907.867.680.000 rappresentato da n. 190.786.768 azioni ordinarie da nominali L. 10.000 ciascuna;

l'adozione di un nuovo statuto da parte del «Mediocredito centrale S.p.a.».

94A2162

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale

Con decreto dell'11 marzo 1994 del Ministro del tesoro è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale che comporta:

la fusione per incorporazione nell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale delle duecentosettantatre casse comunali di credito agrario gestite dall'Istituto e indicate nell'elenco allegato;

la trasformazione dell'ente di diritto pubblico Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale in una società per azioni denominata «Credito agricolo italiano S.p.a.» e, in forma abbreviata, «Creditagri S.p.a.» che avrà un capitale sociale di L. 39.660.000.000 rappresentato da n. 396.600 azioni da nominali L. 100.000 ciascuna;

l'adozione di un nuovo statuto da parte del «Credito agricolo italiano S.p.a.».

92A2163

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Importazione di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

Si fa seguito al comunicato di questo Ministero pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1994, per informare gli interessati che per i prodotti elencati nell'allegato 2 (che sostituisce l'analogo allegato 2 del citato comunicato) la cui importazione è subordinata alla presentazione in dogana del documento di vigilanza comunitaria, le relative istanze devono essere avanzate a questo Ministero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Div. III - Viale America - EUR - 00144 Roma, in carta semplice, preferibilmente redatte sui formulari di cui all'allegato 1.

ALLEGATO I

COMUNITA EUROPEA

DOCUMENTO DI VIGILANZA

1

Originale per il richiedente

1. Richiedente (nome, indirizzo completo, paese)

2. N. di registrazione

3. Speditore (nome, indirizzo, paese)

4. Autorità competente per il rilascio (nome e indirizzo)

5. Dichiarante (nome e indirizzo)

6. Ultimo giorno di validità

7. Paese d'origine

8. Paese di provenienza

9. Luogo e data previsti per l'importazione

10. Riferimento al regolamento (CE) che istituisce la vigilanza

11. Designazione delle merci, marche e numeri, quantità e natura dei colli

12. Codici delle merci (NC)

13. Massa lorda (kg)

14. Massa netta (kg)

15. Unità supplementari

16. Valore CIF alla frontiera CE in ECU

17. Indicazioni supplementari

18. Certificazione da parte del richiedente:
il sottoscritto certifica che le informazioni indicate sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede

19. Visto dell'autorità competente

Data:

Firma

Timbro

Luogo e data

(firma)

(timbro)

COMUNITÀ EUROPEA

DOCUMENTO DI VIGILANZA

1. Richiedente (nome, indirizzo completo, paese)

2. N. di registrazione

3. Speditore (nome, indirizzo, paese)

4. Autorità competente per il rilascio (nome e indirizzo)

5. Dichiarante (nome e indirizzo)

6. Ultimo giorno di validità

7. Paese d'origine

8. Paese di provenienza

9. Luogo e data previsti per l'importazione

10. Riferimento al regolamento (CE) che istituisce la vigilanza

11. Designazione delle merci, marche e numeri, quantità e natura dei colli

12. Codici delle merci (NC)

13. Massa lorda (kg)

14. Massa netta (kg)

15. Unità supplementari

16. Valore CIF alla frontiera CE in ECU

17. Indicazioni supplementari

18. Certificazione da parte del richiedente:
il sottoscritto certifica che le informazioni indicate sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede

19. Visto dell'autorità competente

Data:

Firma

Timbro

Luogo e data

(firma)

(timbro)

ALLEGATO 2

Elenco dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese soggetti a vigilanza comunitaria

Designazione dei prodotti	Codice NC
Preparazioni alimentari del codice NC	1901 90 90
Cicoria torrefatta	2101 30 11
Altri succedanei torrefatti del caffè	2101 30 19
Triossido di cromo	2819 10 00
Cloruro di ammonio	2827 10 00
Altri polialcoli	2905 49 90
Acido citrico	2918 14 00
Monotioli	2934 90 60
Tetracicline e loro derivati	2941 30 00
Cloromicetina	2941 40 00
Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti	3204 13 60
Coloranti al tino e preparazioni a base di tali coloranti	3204 15 00
Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti	3204 16 00
Altri coloranti, comprese le miscele	3204 19 00
Articoli pirotecnici	3604
Alcoli polivinilici	3905 20 00
Calzature del codice NC	ex 6402 19 (*) ex 6402 99 (*) ex 6403 19 (*) ex 6403 91 (*) ex 6403 99 (*) ex 6404 11 (*)
Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni di ceramica	6906 00 00
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica	6907 10 00
Oggetti d'ornamento di porcellana	6913 10
Altro vetro del codice NC	7004 90
Damigiane, bottiglie e altri recipienti di vetro, per il trasporto o l'imballaggio	7010
Zinco non legato contenente, in peso, meno di 99,99% di zinco	7901 12
Biciclette	8712 00
Giocattoli dei codici NC	9503 30 9503 60
Carte da gioco	9504 40
Scope e spazzole dei codici NC	9603 21 9603 29 9603 30 9603 40 9603 90

(*) Calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 12 Ecu al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

94A2161

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ritiro dal commercio della specialità medicinale Endoxan Asta

Ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 29 maggio 1991, n. 178, con ordinanza telegrafica del 17 marzo 1994, il Ministero della sanità ha disposto il ritiro dal commercio nonché il divieto di vendita e di utilizzazione, della specialità medicinale Endoxan Asta - 500 mg flaconi iniettabili - lotto n. 099903 del 9/89 - scad. 9/94 e lotto n. 122987 del 12/92 - scad. 12/97, ditta Asta Medica (Milano).

Il provvedimento trae origine dall'esito non favorevole delle indagini analitiche effettuate dall'Istituto superiore di sanità sui lotti sopra menzionati.

92A2160

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso del Ministero dei lavori pubblici concernente: «Comunicato relativo ai criteri e ai parametri di riferimento per le verifiche di congruità economica degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici da eseguirsi ai sensi del comma 19 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 21 marzo 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 48 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna, 4° capoverso, dove è scritto: «Le regioni ed i *provvedimenti* rendono noti con tempestività i rispettivi prezzari.», si legga: «Le regioni ed i *provveditorati* rendono noti con tempestività i rispettivi prezzari».

94A2178

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabbri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 4 0 9 4 *

L. 1.300